

SOCIETA' DELLO SPIRITO SANTO E DI MARIA REGINA

REGOLAMENTO

Articolo 1

Il socio si accosti all'Eucarestia il più frequentemente possibile.

Si consiglia la frequenza almeno settimanale.

Procuri ancora il socio di praticare ogni giorno la lettura o del Nuovo Testamento o di scritti mistici o della vita dei Santi allo scopo della vita di unione con Dio.

Il consiglio della Società conforterà tale impegno suggerendo i testi dei quali la lettura appare più opportuna.

Articolo 2

Il socio - secondo le proprie capacità e possibilità - si applichi allo studio della Dottrina Cristiana.

Il Presidente o un consigliere a ciò delegato, darà gli opportuni indirizzi e chiarimenti al fine che tale studio si svolga in modo sistematico, assiduo, proficuo.

Articolo 3

Il socio partecipi assiduamente alla vita comunitaria della Società e dia la sua più piena cooperazione alle attività della stessa.

Se per legittimo impedimento non possa partecipare ad una riunione avvisi in precedenza il Presidente o un consigliere o, ove ciò non sia possibile, un altro socio.

Chi rimanga assente per tre volte senza curarsi di avvisare nelle forme di cui sopra è considerato decaduto.

Articolo 4

Il socio è obbligato a chiedere il parere del consiglio in tutte quelle scelte della sua vita che implicino una presa di posizione religiosa, culturale, politica che abbiano carattere pubblico e diretta attinenza coi fini della Società; in tale caso il parere è vincolante.

Articolo 5

Il socio è tenuto a proporre al consiglio l'attività che intende svolgere al fine dell'evangelizzazione.

Articolo 6

Il socio si impegna a svolgere la propria professione aderendo strettamente a quelle ragioni di bene comune che la motivano e facendo dello spirito e della regola Evangelica di Carità la forza e il criterio delle proprie azioni.

Articolo 7

Le sanzioni che il consiglio può applicare ai sensi della lettera b) dell'articolo 6 dello Statuto sono:

- 1) il richiamo
- 2) l'ammonimento
- 3) l'espulsione.

Contro l'espulsione il socio, può proporre appello all'Assemblea con lettera al Presidente entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 8

Il socio è tenuto a rendere periodicamente conto al Presidente dell'osservanza degli impegni di cui al presente regolamento e dello Statuto.

Articolo 9

Il Presidente può dispensare i soci dall'osservanza del presente Regolamento.

Approvato da Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Siri in data 15 settembre 1964.